

N. R.G. 16/2022 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

RG u. 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Tribunale Ordinario di Parma, Sezione Fallimentare Ufficio di Parma, in persona del
Giudice Unico dott.ssa Irene Colladet

In esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che

Con ricorso ex art. 67 CCII

hanno formulato ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;
pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la
relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII, così come integrata in data
21/10/2022, 10/11/2022, 15/11/2022 e 24/02/2023);

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto i
ricorrenti hanno il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

i debitori sono in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e sono
consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e), avendo contratto i propri debiti per
scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

i debitori non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda,
né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

il Gestore, nominato dall'OCC costituito nel circondario del Tribunale
epigrafato, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia dell'avvenuto



conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII (cfr. integrazione depositata in data 21/10/2022);

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. integrazione del 21/10/2022);

b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (comprendente l'inventario dei beni del ricorrente - cfr. integrazione del 21/10/2022);

c) dell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. integrazione del 21/10/2022);

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. docc. 14 e 15);

e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (cfr. pag. 5 del ricorso e docc. ivi citati);

f) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal Gestore, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre l'OCC, nelle sue integrazioni alla relazione depositate in data 21/10/2022 (cfr. pagg. 7 e ss.) e 24/02/2023, ha indicato che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

h) da quanto riportato dal Gestore nell'integrazione alla propria relazione di data 21/10/2022 (cfr. pagg. 5 e ss.) risulta che il creditore Banca Carige S.p.a. ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, violando altresì i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e pertanto non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (cfr. art. 69 co. 2 CCII);



in ottemperanza al decreto emesso in data 17/11/2022 ex art. 70 comma primo CCII, il Gestore ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;

nella relazione depositata in data 21/12/2022 ex art.70 comma sesto CCII dal Gestore emergeva che il difensore della creditrice Palatino SPV (cessionaria di Carige) instava per l'inammissibilità della proposta di pagamento formulata sia in via principale per € 65.400,00, sia in via subordinata per € 99.000,00 in rate mensili di € 600,00 l'una, e per la conseguente apertura della liquidazione controllata con vendita dell'immobile, lamentando la lesione del diritto di difesa per non aver potuto visionare degli allegati;

veniva quindi fissata udienza, all'esito della quale il Gestore veniva autorizzato a trasmettere al difensore della Palatino SPV la documentazione richiesta, assegnando rispettivamente a quest'ultimo ed al Gestore termini a scalare per il deposito di note;

con le note depositate in data 03/02/2023, il difensore della Palatino SPV formulava osservazioni, contestando anzitutto le seguenti conclusioni del Gestore che la riguardano:

- il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita";
- il creditore Banca Carige S.p.a. ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, violando altresì i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

in particolare, secondo la Palatino SPV, tali conclusioni non sono condivisibili per i seguenti motivi:

- gli atti di riscadenziamento del mutuo originario del 2006 erano serviti a evitare la messa a sofferenza della posizione dei debitori presso la Centrale Rischi;
- i due prestiti ulteriori del 2006 e del 2011 erano stati concessi dalla Banca per i pagamenti delle bollette delle utenze e per le spese condominiali;
- l'entrata in vigore della normativa che ha previsto il generico obbligo di verifica del "merito creditizio" è successiva alla stipula del mutuo originario e dei successivi riscadenziamenti;
- l'ammontare delle rate nel 2008 erano sostenibili sulla base delle fonti reddituali dei debitori e sono divenute non più sostenibili nel 2011 quando i tassi di interesse sono aumentati considerevolmente;

osservato che



l'art. 69 co. 2 CCII non consente al creditore "che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, quindi occorre preliminarmente stabilire se gli addebiti del Gestore siano o meno fondati;

l'art. 68 co. 3 CCII indica espressamente al Gestore l'operazione da fare ma, nonostante le numerose integrazioni richieste (cfr. da ultimo quella depositata in data 24/02/2023), le stesse risultano solo parzialmente eseguite, per i motivi che si vengono di seguito ad illustrare;

in particolare, il merito creditizio va valutato in relazione al reddito disponibile del sovraindebitato AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (non potendosi certo richiedere all'Istituto di credito di aver svolto una valutazione sulla base di fatti sopravvenuti, che pertanto non potevano essere considerati ai fini della concessione del finanziamento), dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, quest'ultimo da quantificarsi in misura non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

nel caso di specie, dalla ricostruzione del Gestore e degli stessi ricorrenti, risulta che nel 2006, data di erogazione del finanziamento per l'acquisto della loro casa di abitazione, essi percepivano complessivamente un reddito di circa euro 2.100,00 a fronte di una rata di circa euro 900,00 mensili, avevano un figlio (pertanto il loro nucleo era composto da tre persone, con applicazione del coefficiente del 2,04 previsto dalla scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159);

applicando la formula prevista dal legislatore $[2.100,00 - (452,96 * 2,04)]$, risulta che nel 2006 il soggetto finanziatore aveva tenuto conto del merito creditizio, anche considerando la rata pari ad euro 100,19 inerente all'ulteriore finanziamento concesso nel medesimo anno, potendo tale nucleo familiare sostenere una rata fino ad euro 1.175,97;



tuttavia nel 2011 veniva concesso un ulteriore finanziamento, di talchè occorre verificare se, anche a questa data, l'Istituto di credito teneva debitamente conto del merito creditizio;

nel 2011 quella dei ricorrenti era diventata una "famiglia monoreddito", con introiti pari a circa euro 1.514,08 a fronte della rata di circa euro 900,00 mensili relativa al primo finanziamento, cui aggiungere quelle pari ad euro 100,19 ciascuna relative all'ulteriore finanziamento accordato nel 2006 e a quello che l'Istituto stava valutando se accordare nel 2011 pari ad ulteriori euro 100,19, avevano figli minorenni (pertanto il loro nucleo era composto di quattro persone, con applicazione del coefficiente del 2,66 previsto dalla scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159);

applicando la formula prevista dal legislatore [$1.514,08 - (452,96 * 2,66)$], risulta che nel 2011 il soggetto finanziatore non aveva tenuto minimamente conto del merito creditizio, superando la sommatoria delle rate dei tre finanziamenti (pari circa ad euro 1.100,00) quella che tale nucleo familiare avrebbe potuto sostenere, pari al massimo ad euro 309,21;

quindi, nell'erogazione dell'ulteriore finanziamento del 2011, l'Istituto di credito non ha tenuto conto del merito creditizio e, pertanto, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta ex art. 69 co. 2 CCII;

l'Istituto di credito finanziatore è l'unico ad aver formulato contestazioni, di talchè è ora possibile esaminare il contenuto del piano e della proposta;

il passivo risulta ad oggi composto dai seguenti debiti (avendo i ricorrenti *medio tempore* saldato la debitoria nei confronti di TEP S.p.a.): € 171.490,26 nei confronti di Credito Fondiario S.p.a., quale mandataria con rappresentanza di Palatino SPV Srl;

l'attivo messo a disposizione risulta invece così composto: pagamento della complessiva somma di € 65.400,00 (sessantacinquemilaquattrocento//00), composto, quanto ad € 15.000,00 (quindicimila//00), dall'anticipo del TFR del ricorrente e quanto al residuo, da successive rate mensili dell'importo di € 600,00 (seicento//00) cadauna, quale quota parte del reddito percepito dai ricorrenti;

considerato che il piano proposto:

a. prevede la ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:



- pagamento delle spese di Giustizia mediante versamento di una prima rata di € 1.000,00 (già corrisposta contestualmente al deposito del ricorso) ed il residuo in prededuzione sul piano delle rate del progetto di ristrutturazione approvato (imputando le prime rate del predetto progetto al pagamento delle spese di giustizia, fino al saldo);
- pagamento di una rata di € 15.000,00 (quindicimila//00) entro trenta giorni dall'approvazione (*rectius*: omologazione) del progetto di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- versamento di successive rate mensili dell'importo di € 600,00 (seicento//00) cadauna, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, con prima rata a partire dal mese successivo a quello di versamento della rata di cui al paragrafo che precede;

b. indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che:

l'opposizione pervenuta dalla cessionaria del creditore ipotecario non poteva neppure essere formulata, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 69 co. 2 CCII, e pertanto non possa essere ostativa all'omologa;

sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da

quali sono tenuti a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendoli che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA

Al Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE

- Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- Ogni sei mesi, a partire dal 06/09/2023, il Gestore riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza, a cura del Gestore, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore;

ORDINA

Al Gestore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE

Che il Gestore, **entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza** da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al Gestore e all'istante;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII);

Parma, 06/03/2023

La Giudice

Dott. Irene Colladet

